



# COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E SANITÀ

Piazza Vittorio Emanuele II – Tel/Fax 080/3945073 – C.F. 80004510725

Settore Servizi alla Città

N. 190

Data 13.6.2012

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 356 del 14.6.2012

Oggetto: Esonero dal pagamento della TARSU a seguito di atti di riscossione coattiva. Determinazioni.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.            del            di approvazione del PEG;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n.        del

## IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' F.F.

Premesso

- Che con deliberazione di C.C. n. 48 del 28.9.1995, modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28.2.2000 è stato approvato il regolamento comunale in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
- Che il Commissario Straordinario con atto n.74 del 29.03.2001 ha modificato con decorrenza dall'anno 2001, l'art.13 punto a), così come richiesto dall'Ufficio Solidarietà Sociale, definendo il reddito familiare complessivo a cui fare riferimento per l'esonero, in un importo pari o inferiore all'assegno sociale aggiornato annualmente;
- Che la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 10/3/2005 ha modificato il regolamento, prevedendo tra l'altro, il diritto all'esenzione, anche per coloro che titolari di diritti reali su unico immobile, adibito ad abitazione familiare, siano proprietari della relativa pertinenza (limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6) ai sensi delle vigenti leggi;
- Che la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/05/2008 ha ulteriormente modificato il regolamento, prevedendo tra l'altro che dal reddito complessivo sarà detratto l'importo, fino ad un massimo di € 400,00 mensili, corrisposto a titolo di canone per l'abitazione principale, debitamente comprovato dal contratto di locazione regolarmente registrato e potranno essere in possesso di diritti reali su fondi agricoli con reddito dominicale complessivo sino ad € 25,00;
- Che sono pervenute n. 5 istanze, di cittadini che hanno ricevuto atti di riscossione coattiva di pagamento della TARSU o avvisi di accertamento e chiedono, alla luce del regolamento su citato, esonero dal pagamento;
- Che effettuati gli accertamenti sia reddituali per i vari anni di cui si chiede l'esonero, che per che gli altri criteri previsti dal regolamento, è emerso che solo taluni soggetti hanno diritto all'esonero, (allegato "A").

Visto il D. Lgs. n.267/2000.

### D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Esonerare dal pagamento della T.A.R.S.U. i richiedenti che ne hanno diritto e per tutti gli anni indicati, di cui all'elenco contrassegnato con lettera "A" (depositato agli atti d'ufficio).
- b) Trasmettere copia del presente atto all'ABACO s.p.a. Puglia
- c) Trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario affinché proceda al discarico delle somme di coloro che hanno diritto all'esonero della TARSU di cui all'allegato "A".

Giovinazzo 12/06/2012


IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' F.F.

F.to (Dott. V. PALMIERI)

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 852 il 14 GIU. 2012  
e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE



F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo, li

14 GIU. 2012

